



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 247 del 14/07/2016

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 29/06/2016

OGGETTO: Rimborso spese legali per il Procedimento Penale n. 1750/2008 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme a carico di dipendente comunale - Sentenza n.680/2014 - in esecuzione delibera G.C. n. 41 del 05/04/2016. Impegno e contestuale liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il dipendente “*omissis*”, nato a Curinga il “*omissis*” ed ivi residente in via “*omissis*”, è stato indagato, nel procedimento Penale 1750/2008 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, in qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all’art. 68 (in riferimento agli artt. 63 co.1 e 64 lett.A) d.lgs. 81/2008;

- **che** con lettera riservata, prot.n. 1508 del 26 marzo 2013, lo stesso dipendente comunicava, al Commissario Straordinario “*pro tempore*”, Dott.ssa Maria Adele Maio, di aver provveduto a nominare , in esito all’avvio di tale procedimento penale a suo carico, un proprio difensore di fiducia;

- **che** il dipendente con propria nota, indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 5937 in data 29/12/2015, avanzava richiesta di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilievo penale connessi all’espletamento delle sue funzioni e, contestualmente, allegava la seguente documentazione:

1. copia della sentenza di assoluzione perché il “fatto non sussiste”, pronunciata dal Giudice, Dott.ssa Annalisa Martire, alla pubblica udienza del 25/11/2014;

2. copia di n. 2 parcelle relative all’attività svolta dal difensore incaricato dal dipendente, con riferimento rispettivamente al Decreto penale di condanna n.322/2012 del 22.06.2012 inerente il procedimento penale n.1750/2008 RGNR e N.601/2013 dell’ importo complessivo di 8.579,63, debitamente quietanzate;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla suddetta richiesta, consistente nella sentenza di piena assoluzione del dipendente comunale n. 680/2014 emessa in data 25 novembre 2014 dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale e nelle fatture quietanzate n.1 e n.2 dell’anno 2015 emesse dall’Avv.to “*omissis*”;

RILEVATO che con deliberazione G.C. 41 del 05/04/2016, esecutiva, veniva concesso al dipendente comunale di che trattasi il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale *de quo* , definito con sentenza di piena assoluzione n.680/2014, ricorrendo nella fattispecie in esame tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente (art.28 del CCNL del 14.09.2000 che recepisce il sistema di cui all’art.67 del DPR 268/1987) per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da dipendenti e/o amministratori comunali;

PRESO ATTO che il rimborso delle spese legali in favore del dipendente “*omissis*” sia un atto dovuto in quanto:

- il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "omissis" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;

la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;

-il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione;

- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente;

- con riferimento al gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale, la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali sostenute è ammessa dalla giurisprudenza contabile in materia: vedi Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale del Lazio che, con sentenza 13 luglio 2009 n. 1356, ha espressamente ammesso il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di un ente locale, assolti in un giudizio penale, anche *ex post* e pure in mancanza di un accordo preventivo tra l'ente e l'amministratore per la scelta dell'avvocato, tenendo comunque conto nella fattispecie *de qua* che il dipendente con nota prot. 1508 del 26 marzo 2013 ha comunicato all'Ente la nomina di un proprio difensore di fiducia. (In tal senso va anche segnalata la sentenza del TAR di Venezia n.1505 del 05/10/1999 e, più di recente, la sentenza n. 787/2012 della Sezione Corte dei Conti Puglia);

RILEVATO che con la medesima delibera n.41 del 05/04/2016 la Giunta comunale autorizzava il Responsabile del Servizio AA.GG, con proprio atto di gestione, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute e documentate, a favore del dipendente comunale "omissis" con imputazione sul capitolo 550/1 epigrafato. "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di competenza;

RITENUTO pertanto necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito della sentenza n.680/2014, l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTE le fatture n.1 e n.2 del 26/10/2015, debitamente quietanzate, emesse dal difensore legale del dipendente in questione a definizione del procedimento penale sopra meglio specificato.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto n.6 prot. N.1720 dell' 11/03//2016 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 10 giugno 2016 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2016-2018;

-delibera di C.C. n.21 del 10/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

- delibera di Giunta comunale n.84 del 30/06/2016 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2016-2018.

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2016, anno nel quale l'obbligazione è esigibile.

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 550/1 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 – Annualità 2016 sufficientemente capiente.

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011

ATTESO che la documentazione relativa al piano di rientro di che trattasi risulta custodita agli atti

D E T E R M I N A

1. La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. **di richiamare** la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 05/04/2016, parte integrante della presente determinazione, anche se materialmente non allegata.
3. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore del dipendente “ *omissis*”, € 8.579,63 (*euroottomilacinquecentosettantanovevirgolasessantatre*) a titolo di rimborso spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale n. 1750/2008 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, definito con sentenza di piena assoluzione n.680/2014.
4. **Di liquidare** la predetta spesa con imputazione sul capitolo 550/1 “ *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*” dell' esercizio finanziario 2016.
5. **Di dare atto** che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016, anno di esigibilità della predetta obbligazione.
6. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n.33/2013.
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 10. – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 11. – all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153, comma 5.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
F. to Dott.ssa Rosetta Cefalà

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –
Curinga, **14/07/2016**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **15/07/2016**

Il Responsabile dell'Albo
F.to Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, **15/07/2016**

Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'